

COMUNE DI TESSENNANO

Provincia di Viterbo

ORDINANZA N. 06 DEL 08/03/2025

IL SINDACO

VISTA la nota acquisita al Protocollo con n. 838 del 08/03/2025 con la quale il Tecnico Comunale richiedeva sopralluogo congiunto con l'Ufficio di Polizia Locale segnalando la presenza su Strada Della Riserva di lavori non autorizzati ma anche potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada;

RITENUTO necessario effettuare accertamenti diretti ad evidenziare eventuali violazioni urbanistico- edilizie;

VISTA la relazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale, nota protocollo n. 840 del 08/03/2025, seguita al sopralluogo congiunto;

DATO ATTO che tali disagi e pericoli rendono necessaria l'interdizione da essa del transito in attesa degli accertamenti cui saranno incaricati gli uffici preposti, dei veicoli di massa superiore a 3,5 t.;

CONSIDERATE, altresì, le negative ripercussioni sul territorio, interessanti l'ambiente e la sicurezza della viabilità, conseguenti, in special modo, alla circolazione dei veicoli che superano le 3,5 t.;

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla rivisitazione e razionalizzazione, nell'ambito di tale strada, del divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva superiore alle 3,5 t;

RICORDATO che il compito primario degli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

VISTI gli articoli 7, 46, 47, 54, 56, 57, e 58 del Codice della Strada il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., nonché il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n.495/1992;

VISTO l'art. 54 del TUEL 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte:

- L'istituzione del divieto al transito, dal giorno 08/03/2025 sino al termine degli accertamenti cui saranno incaricati gli Uffici preposti, ai veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 t., specificatamente alle seguenti categorie autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera, trattori stradali mezzi speciali, sulla strada comunale denominata Strada della Riserva dal Km 2+ 00 al Km 3+820;
 - Sono esclusi dal divieto i veicoli in circolazione per servizio, di proprietà:
 - a. Delle Pubbliche Amministrazioni;
 - b. Vigili del Fuoco e Protezione Civile;
 - c. Servizi di Pronto Soccorso, Croce Rossa Italiana, Croce Verde;
 - d. Associazioni costituite di trasporto umanitario di persone e cose;
 - e. Forze Armate;
 - f. Corpi di Polizia dello Stato e Locali;

DISPONE

- 1. La pubblicazione dell'Ordinanza nell'Albo Pretorio on-line del Comune di Tessennano e nelle pubbliche affissioni;
- 2. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termini di legge;
- Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati, per quanto di loro competenza, alla esecuzione della presente ordinanza.
- Che la presente ordinanza venga notificata a:
 - Ufficio di Polizia Municipale per la verifica dell'osservanza della stessa;
 - Al responsabile dell'Ufficio Tecnico
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Canino
 - Alla Società ESPOVIT Srl;
 - Alla Società Limes 15 Srl;
 - Al Direttore dei Lavori dell'impianto fotovoltaico di Limes 15;

AVVERTE

- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, e ssmmii nonché dell'art. 650 del codice penale;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar nel termine di 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente

provvedimento;

- E' altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica.

Il Sindaco

Dott. Ermanno Nicolai